

PROVINCIA DI TRENTO

OGGETTO: L.P. 04.08.2015, N. 15 SS.MM., ART. 39 COMMA 2, ADOZIONE DI VARIANTE NON SOSTANZIALE AL VIGENTE P.R.G. COMUNALE. DIMENSIONAMENTO MASSIMO DEGLI INTERVENTI DI CAMBIO D'USO DI EDIFICI ESISTENTI PER LA REALIZZAZIONE DI ALLOGGI PER IL TEMPO LIBERO E VACANZE, ART. 55 L.P. 06.08.2020 N.6.

All'appello risultano presenti i Signori:

Assenti	
	X
	X
	X

Essendo legale il numero degli intervenuti, il Sig. Raffaele VANZO, nella sua qualità di Presidente del Consiglio comunale dichiara aperta la discussione per la trattazione dell'oggetto sopra specificato.

OGGETTO: L.P. 04.08.2015, N. 15 SS.MM., ART. 39 COMMA 2, ADOZIONE DI VARIANTE NON SOSTANZIALE AL VIGENTE P.R.G. COMUNALE. DIMENSIONAMENTO MASSIMO DEGLI INTERVENTI DI CAMBIO D'USO DI EDIFICI ESISTENTI PER LA REALIZZAZIONE DI ALLOGGI PER IL TEMPO LIBERO E VACANZE, ART. 55 L.P. 06.08.2020 N.6.

IL CONSIGLIO COMUNALE

Premesso che con l'art. 55 della L.P. 6 agosto 2020 n. 6 – *Assestamento del bilancio di previsione della Provincia Autonoma di Trento per gli esercizi finanziari 2020-2022*, sono state apportate rilevanti modifiche alla legge provinciale in materia di alloggi per residenza ordinaria e per tempo libero e vacanze L.P. 11 novembre 2005, n. 16. A quindici anni dall'entrata in vigore della disciplina della residenza ordinaria e per tempo libero e vacanze, la Provincia ha inteso svolgere mediante gli strumenti di pianificazione locale, una ricognizione sul patrimonio edilizio esistente per individuare un dimensionamento massimo per il cambio d'uso. I Comuni individuati nella deliberazione della Giunta provinciale prevista dall'articolo 57, comma 3, della legge urbanistica provinciale 2008, tra cui rientra il Comune di Cavalese, sono stati dunque chiamati entro il 31 dicembre 2021, a fissare la quota massima degli interventi di cambio d'uso per la realizzazione di alloggi per tempo libero e vacanze su edifici esistenti alla data di entrata in vigore della L.P. n. 6/2020 nel rispetto di una serie di condizioni, finalizzate alla riqualificazione architettonica ed energetica degli edifici.

Con delibera di Giunta comunale n. 138 del 20.11.2021 è stato conferito dunque incarico all'ing. Francesca Gherardi di Trento per la predisposizione degli elaborati di variante necessari al dimensionamento suddetto.

Precisato che il suddetto dimensionamento ha lo scopo di fissare un contingente in termini volumetrici da destinarsi a residenze per il tempo libero e vacanze il quale potrà essere utilizzato su edifici esistenti di qualunque destinazione, alla data di entrata in vigore della L.P. n. 6/2020 e dunque al 07.08.2020. Per poter utilizzare il contingente, dovranno essere attivati obbligatoriamente degli interventi volti alla riqualificazione energetica dell'immobile con il raggiungimento della classe energetica superiore a quella obbligatoria nonché ad una riqualificazione architettonica e paesaggistica, per cui laddove non è richiesta l'autorizzazione paesaggistica, l'intervento sarà soggetto comunque al parere obbligatorio e vincolante della CPC. Il contingente non potrà essere utilizzato per nuove costruzioni ma solo dunque quale incentivo per il recupero di volumetrie esistenti ed abbandonate;

Visti gli elaborati presentati dall'ing. Gherardi e depositati al protocollo n. 18031 del 21.12.2021. Il dimensionamento del fabbisogno residenziale futuro, effettuato su base statistica, crescita della popolazione e di altri fattori che possono incidere sulla domanda di nuovi alloggi, è stato quantificato in 46.500 mc. Applicando la percentuale massima del 20% fissata con delib.GP n. 3015/2015, si giunge ad un dimensionamento di contingente massimo da utilizzarsi per le finalità sopra espletate, pari a 9.300,00 mc;

Visto che la variante in questione nel dettaglio prevede la sola modifica dell'articolo 6.2 delle vigenti norme di attuazione del PRG vigente e dell'art. 7.2 delle norme di attuazione del PRG adottate definitivamente con delibera del Commissario ad acta n. 1 di data 06.03.2020, mediante l'inserimento del nuovo comma 4, in entrambi gli articoli, come evidenziato nella relazione allegata, nel quale viene riportato il dimensionamento sopra detto;

Ricordato che l'utilizzo del contingente dovrà essere annotato mano a mano in apposito registro fino ad esaurimento del contingente massimo ammesso;

Dato atto che è stata espletata la procedura di verifica di assoggettabilità a rendicontazione urbanistica circa gli effetti significativi sull'ambiente della variante in argomento, ai sensi dell'articolo 3, comma 4, del d.P.P. 14 settembre 2006 n. 15-68/Leg. e ss.mm.;

Preso atto che la procedura di verifica di assoggettabilità ha portato a conclusioni tali da poter escludere che la variante in questione possa avere effetti significativi sull'ambiente e che, quindi, non è da sottoporre al processo di rendicontazione urbanistica;

Preso atto che la variante in questione è classificabile, per specifica previsione di legge – art. 55 c. 3 della L.P. 6/2020 e ss.mm. – come variante non sostanziale e pertanto il relativo iter di approvazione è quello previsto dall'art. 39 co. 2 e 3 della L.P. n.15/2015, in particolare:

- adozione da parte del Consiglio comunale senza obbligo di preliminarne avviso di avvio al procedimento di cui all'art. 37, c. 1;
- pubblicazione dell'avviso di avvenuta adozione della variante al piano, con possibilità di consultazione della variante e della documentazione che la compone per 30 giorni consecutivi e contemporanea

trasmissione alla P.A.T. per il parere di competenza;

- se nel periodo sopradetto non perverranno osservazioni e se il parere unico conclusivo della Conferenza di pianificazione o il parere del Servizio non conterranno prescrizioni, indicazioni di carattere orientativo o altri rilievi, si potrà prescindere dall'adozione definitiva prevista dall'art. 37, c. 8;
- in caso contrario, il Comune modificherà gli elaborati per adeguarli alle prescrizioni ed alle indicazioni di carattere orientativo contenute nel parere della P.A.T., deciderà in merito alle osservazioni pervenute e procederà all'adozione definitiva;
- il Comune trasmetterà poi la variante al piano alla Giunta provinciale per la successiva approvazione.

Dato atto che le modifiche introdotte non comportano la convocazione di Conferenza dei servizi ai sensi dell'art. 18 della L.P. 14.06.2005 n. 6 e s.m. in materia di uso civico, in quanto non vengono coinvolte realtà vincolate;

Ritenuta, quindi, meritevole di approvazione la proposta di variante non sostanziale nei termini suddetti;

Ravvisata la necessità di dichiarare la presente immediatamente eseguibile, al fine di rispettare appieno la scadenza del 31 dicembre 2021 prevista dall'art. 55 della L.P. 6 agosto 2020 n.6;

Dato atto che sono stati espressi favorevolmente il parere di regolarità tecnica da parte del Responsabile dell'ufficio tecnico comunale e quello di regolarità contabile da parte del Responsabile dell'Ufficio contabilità, bilancio ed economato, ex art. 185 del Codice degli enti locali della Regione autonoma Trentino-Alto Adige, approvato con L.R. 03.05.2018, nr. 2 e ss.mm., parere allegato alla presente per formarne parte integrante e sostanziale sub A);

Visti la Legge provinciale 4 agosto 2015 n. 15 e ss.mm.;

Visto il Codice degli enti locali della Regione autonoma Trentino-Alto Adige, approvato con L.R. 03.05.2018, nr. 2 e ss.mm.;

Visto il vigente Statuto comunale;

Visto il bilancio di previsione 2021-2023;

Con voti favorevoli n. 15, contrari n. =, astenuti n. =, espressi per alzata di mano, su n. 15 presenti e votanti, accertati dagli scrutatori preventivamente designati e proclamati dal Sindaco

D E L I B E R A

1. di adottare in via preliminare, per le motivazioni in premessa esposte ed ai sensi dell'art. 39, co. 2, della L.P. n. 15/2015, la variante non sostanziale redatta dall'ing. Francesca Gherardi di Trento per il dimensionamento massimo degli interventi di cambio d'uso per la realizzazione di alloggi per tempo libero e vacanze in applicazione dell'art. 55 della L.P. 06.08.2020 n.6, tramite l'introduzione del nuovo comma 4 art. 6.2 delle vigenti Norme di Attuazione e comma 4 dell'art. 7.2 delle norme tecniche di attuazione adottate definitivamente con delibera del Commissario ad acta n. 1 di data 06.03.2020.;
2. di dare atto che il dimensionamento come da elaborati tecnici dell'ing. Gherardi agli atti prot.n. 18031 di data 21.12.2021 è fissato in 9.300,00 mc il cui utilizzo verrà annotato in apposito registro fino ad esaurimento del contingente massimo ammesso;
3. di dare atto ancora che gli elaborati di cui al punto 2 del presente provvedimento sono riportati e trovano riscontro nei documenti dimessi in atti per formarne parte integrante e sostanziale del presente provvedimento, ancorché non materialmente allegati che di seguito si riportano:
 - Relazione tecnica di data 20.12.2021 con relativi allegati;
 - Nuovo articolo 6.2 delle norme tecniche di attuazione del PRG vigente;
 - Nuovo articolo 7.2 delle norme tecniche di attuazione del PRG adottato definitivamente;
4. di dare ulteriormente atto che l'utilizzo del contingente sarà possibile solo per quegli interventi volti alla riqualificazione energetica di immobili esistenti con il raggiungimento della classe energetica superiore a quella obbligatoria nonché ad una complessiva riqualificazione architettonica e paesaggistica;
5. di dare atto che il predetto progetto di variante non sostanziale al P.R.G., successivamente all'adozione da parte del Consiglio comunale, sarà depositato a libera visione del pubblico presso gli uffici comunali per 30 giorni consecutivi, previo avviso da pubblicarsi all'Albo comunale, su almeno un quotidiano locale e sul sito web del Comune, durante i quali chiunque avrà facoltà di presentare osservazioni nel pubblico interesse;
6. di trasmettere, contemporaneamente al deposito, copia del progetto di variante al Servizio Urbanistica e Tutela del Paesaggio della Provincia Autonoma di Trento per gli adempimenti di competenza, ex art. 37, comma 3, della L.P. 15/2015 e ss.mm.;
7. di prendere atto, ai sensi dell'art. 3bis c. 7 del D.P.P. 14.09.2006 n.15-68/leg., che la variante di cui

trattasi, non produce effetti significativi sul quadro paesaggistico ambientale previsto dalla pianificazione sovraordinata ed in particolare dal PUP e dalla pianificazione di settore rappresentata soprattutto dal PGUAP e dalla Carta delle risorse idriche e, pertanto, non sono richiesti ulteriori approfondimenti rispetto alla procedura di rendicontazione urbanistica prevista dall'art. 5 delle NTA del PUP;

8. di dare atto che non sussiste obbligo di indire la Conferenza dei servizi ai sensi della L.P. 14.06.2005 n. 6 e ss.mm. in materia di uso civico, in quanto non vengono coinvolte realtà vincolate ad uso civico;
9. di prendere atto che qualora non pervengano osservazioni e se il parere unico conclusivo della Conferenza di pianificazione o il parere del Servizio non conterranno prescrizioni, indicazioni di carattere orientativo o altri rilievi, si potrà prescindere da parte del Consiglio comunale dall'adozione definitiva prevista dall'art. 37 c. 8 della L.P. 15/2015 e ss.mm.;
10. di dichiarare la presente deliberazione, mediante separata votazione, effettuata per alzata di mano, che ha dato il seguente esito: favorevoli 15, contrari =, astenuti =, su n. 15 presenti e votanti, immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 183, comma 4 del Codice degli Enti Locali della Regione autonoma Trentino- Alto Adige, approvato con L.R. 03.05.2018, nr. 2.

Ai sensi dell'art. 4, comma 4 della L.P. 30.11.1992, n. 23, avverso il presente provvedimento è possibile presentare:

- opposizione alla Giunta comunale, durante il periodo di pubblicazione, ai sensi dell'art. 183, comma 5 del Codice degli enti locali della Regione autonoma Trentino-Alto Adige, approvato con L.R. 03.05.2018, nr. 2 e dell'art. 35 dello Statuto comunale;

- ricorso giurisdizionale avanti al T.R.G.A. di Trento entro 60 giorni, ai sensi degli articoli 13 e 29 del D.Lgs. 02.07.2010, n.104 o, in alternativa, ricorso straordinario al Presidente della Repubblica entro 120 giorni, ai sensi dell'art. 8 del D.P.R. 24 novembre 1971, n. 1199.

Gli atti delle procedure di affidamento relativi a pubblici lavori, servizi o forniture, ivi comprese le procedure di affidamento di incarichi di progettazione e di attività tecnico-amministrative ad esse connesse, sono impugnabili unicamente mediante ricorso al T.R.G.A. di Trento entro 30 giorni, ai sensi degli articoli 119 e 120 del D.Lgs. 02.07.2010, n.104.

Verbale letto, approvato e sottoscritto come segue :

IL PRESIDENTE
F.to RAFFAELE VANZO

IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to dott. NICOLA PAVIGLIANITI

Il sottoscritto Segretario Comunale certifica che copia della presente deliberazione è in pubblicazione all'Albo telematico dal 30/12/2021 per 10 giorni consecutivi, ai sensi dell'art. 183, comma 1, del Codice degli Enti Locali della Regione Autonoma Trentino - Alto Adige, approvato con L.R. 03.05.2018, n. 2.

Addì, 30/12/2021

IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to dott. NICOLA PAVIGLIANITI

Deliberazione dichiarata immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 183, comma 4, del Codice degli Enti Locali della Regione Autonoma Trentino - Alto Adige, approvato con L.R. 03.05.2018, n. 2.

Addì, 30/12/2021

IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to dott. NICOLA PAVIGLIANITI

Copia conforme in carta libera per uso amministrativo.

Addì, 30/12/2021

IL SEGRETARIO COMUNALE
dott. NICOLA PAVIGLIANITI
